

Le nuove norme UE del Patto europeo in materia di migrazione e asilo e il d.l. 100/2026

PROCEDURE



Vulnerabili

PANORAMICA E APPLICAZIONE

dal 12
giugno in
vigore

Atti di cui si compone il Patto Europeo su Migrazione e Asilo - adottati nel 2024

- Regolamento 2024/1347: Regolamento Qualifiche Asilo
- **Regolamento 2024/1348: Regolamento Procedure Asilo**
- Regolamento 2024/1349: Regolamento Rimpatrio alla frontiera
- Regolamento 2024/1350: Regolamento sul Reinsediamento e le Ammissioni umanitarie
- Regolamento 2024/1351: Regolamento sulla Gestione dell'Asilo e della Migrazione
- Regolamento 2024/1352: Regolamento che modifica precedenti atti UE a fini di rendere operativo il Reg. Screening
- **Regolamento 2024/1356: Regolamento Accertamenti (o Screening)**
- Regolamento 2024/1358: Regolamento Eurodac
- Regolamento 2024/1359: Regolamento Crisi e Forza Maggiore
- **Direttiva 2024/1346: Direttiva Accoglienza**

ORIENTARSI ALL'INTERNO DEL PATTO

ESTERNALIZZAZIONE

ESCLUSIONE /
FRONTIERIZZAZIONE

https://miro.com/app/board/uXjVKUZiY08=

EROSIONE DIRITTO
D'ASILO

ISTITUZIONALIZZAZIO
NE PRASSI ILLEGITTIME

Le nuove norme UE del Patto europeo in materia di migrazione e asilo e il d.l. 100/2026

PROCEDURE



Vulnerabili

REGOLAMENTO PROCEDURE

Obiettivi dichiarati:

Considerando 5: Creare una procedura disciplinata dalle stesse regole per tutti i paesi d'Europa al fine di assicurare una parità di trattamento delle domande

Considerando 7: limitare i movimenti interni e secondari dei richiedenti protezione. Questo obiettivo emerge chiaramente da tutti i regolamenti del patto

Obiettivo implicito:

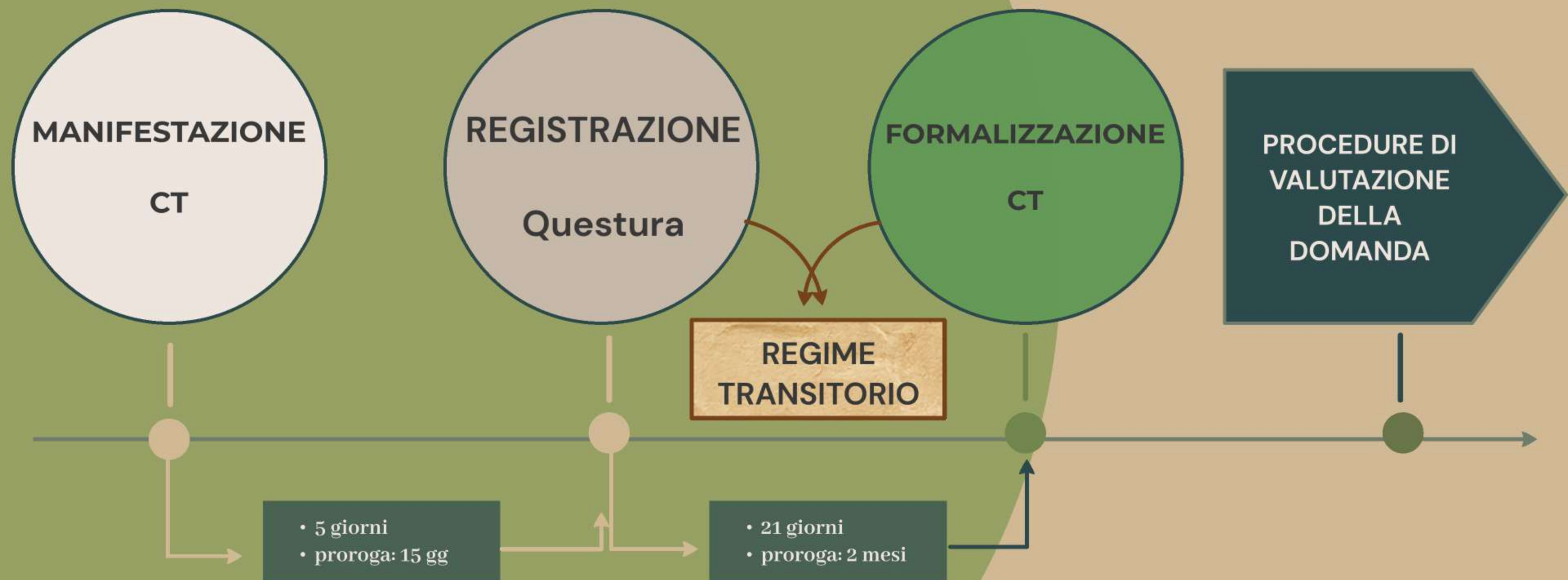
Velocizzare le procedure di valutazione

Le fasi
introduttive
della
procedura

ESAME DELLA
DOMANDA



Le fasi della procedura di valutazione della domanda di asilo



FASE 1: MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA'

Considerando
27 reg.

- Rimane deformalizzata
- L'elemento determinante è l'espressione del timore di persecuzione o danno grave

Articolo 26
reg

Se ci sono dei dubbi sul fatto che la dichiarazione della persona possa o meno ritenersi una manifestazione di volontà deve essere chiesto espressamente all'interessato se intenda chiedere protezione

nuovo art 26 dlgs 25/08

si manifesta alla COMMISSIONE
tramite associazioni e prenotafacile.

REGIME TRANSITORIO

Rimane manifestazione in Questura fino al 31 ottobre, poi manifesteranno in Questura solo:

- chi manifesta durante accertamenti
- chi è trattenuto
- chi è detenuto

FASE 2: LA REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA

COMPETENZA: QUESTURA

REGISTRARE la domanda significa =

- segnare i dati anagrafici del richiedente e fotosegnalarlo;
- segnare i suoi recapiti;
- indicare ha o meno documenti identificativi;
- indicare **data** e **luogo** della manifestazione di volontà

INFORMATIVA

DIRITTO ALL'INFORMATIVA

Il richiedente deve essere informato in lingua comprensibile su:

- a) Diritto a presentare domanda individuale
- b) Tempi e fasi della procedura
- c) Diritti e obblighi (incluse conseguenze del ritiro)
- d) Diritto ad assistenza legale gratuita in tutte le fasi
- e) Come fornire le prove a supporto della domanda
- f) Decisione finale dell'autorità

Modalità e tempi:

Informativa va fatta al più presto e comunque non oltre la registrazione

- **ATTUALMENTE FATTA
ATTRAVERSO QR CODE**

FASE 3: LA FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA



COMPETENZA: COMMISSIONE

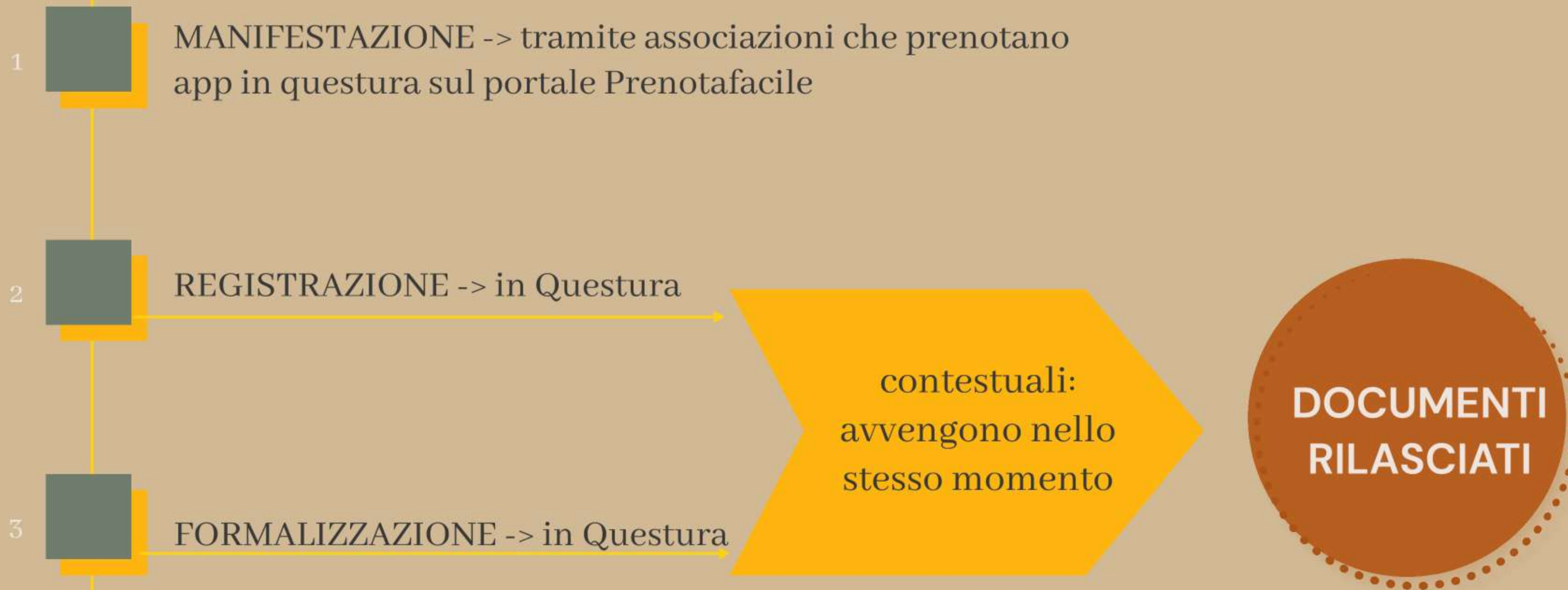
La formalizzazione è un onere per i
richiedenti asilo

- registrazione = onere della p.a.
- formalizzazione = obbligo del ricorrente

La mancata formalizzazione comporta la **rinuncia implicita della domanda**: se non ci si presenta all'appuntamento, la domanda è considerata ritirata, con rischio di espulsione e un'eventuale nuova domanda sarà considerata **reiterata**

REGIME TRANSITORIO IN VIGORE FINO AL 31 OTTOBRE 2026

Previsto dal D.L. 100/2026



I DOCUMENTI RILASCIATI AI RICHIEDENTI

art 4 D.Lgs. 142/2015 e art. 27-29 reg. Procedure

- **Registrazione:** documento nominativo con codice unico d'identità, fotografia e generalità dichiarate, che attesta la registrazione della domanda ex art. 26-bis d.lgs. 25/2008.

- costituisce doc identificativo
- è valido fino al rilascio del documento di cui al comma 4.

- **Formalizzazione:** documento nominativo che indica i dati anagrafici, l'immagine del volto, la firma del richiedente, l'autorità emittente, la data di rilascio, lo status di richiedente protezione internazionale e il diritto a rimanere sul territorio nazionale per la durata dell'esame della domanda.

- valido fino a 12 mesi — rinnovabile per tutta la durata del diritto a rimanere sul territorio;
- consente il riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.P.R. 445/2000

Le caratteristiche di questi documenti 2 saranno definite con decreto del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 100/2026

COSA ACCADE A
TORINO



QUESTURA DI TORINO

CUI:

ID MANIFESTAZIONE:
CODICE FISCALE:

ATTESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE CERTIFICATE OF MANIFESTATION OF INTERNATIONAL PROTECTION

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra _____ sesso _____ nato/a a il _____ con
codice fiscale _____ di cittadinanza _____ domiciliato/a in _____ in data _____
/2026 ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell'Art. 27 Reg. (UE) 1348/2024.

It is attested that the _____ with tax
identification number _____, of _____ citizenship, domiciled in _____
registered its application for international protection pursuant to Art. 27 Reg. (EU) 1348/2024.

Il est attesté que le/la M./Mme _____
code fiscal _____, de nationalité _____
a enregistré sa demande de protection internationale conformément à l'art. 27 Règlement (UE) 1348/2024.

Se certifica que el _____ registró su
solicitud de protección internacional de conformidad con el art. 27 Reglamento (UE) 1348/2024.

Es wird bescheinigt,

am _____ 2026 seinen Antrag auf internationalen Schutz gemäß Art. 27 Verordnung (EU) 1348/2024 gestellt
hat.

Tale attestazione conferma inoltre che il/la suddetto/a abbia registrato la sua domanda di protezione a seguito
di trasferimento ai sensi dell'Art. 46 Reg. (UE) 1351/2024.

This attestation also confirms that the aforementioned has registered his/her application for protection
following transfer pursuant to Art. 46 Reg. (EU) 1351/2024.

Cette attestation confirme également que le/la dit/e a enregistré sa demande de protection à la suite d'un
transfert conformément à l'art. 46 Règlement (UE) 1351/2024.

Esta declaración también confirma que la persona mencionada ha registrado su solicitud de protección como
resultado de una transferencia de conformidad con el Art. 46 Reglamento (UE) n.º 1351/2024.

Diese Bescheinigung bestätigt außerdem, dass der/die Genannte seinen/ihren Schutzantrag nach der
Übertragung gemäß Art. 46 Verordnung (EU) 1351/2024 gestellt hat.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra _____ dispone di 21 giorni per formalizzare
la domanda presso l'autorità competente ai sensi dell'Art. 28 Reg. (UE) 1348/2024.

It is noted that _____ has 21 days to formalize the application with the
competent authority pursuant to Art. 28 Reg. (EU) 1348/2024.

Veuillez noter que _____ dispose d'un délai de 21 jours pour présenter
sa demande à l'autorité compétente conformément à l'art. 28 Règlement (UE) 1348/2024.

Tenga en cuenta que el _____ dispone de 21 días para formalizar la
solicitud ante la autoridad competente de conformidad con el Art. 28 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

Bitte beachten Sie, dass _____ Tage Zeit hat, um den Antrag bei
der zuständigen Behörde gemäß Art. 28 Verordnung (EU) 1348/2024 zu stellen.

La presente attestazione è valida sino al rilascio del documento a seguito della formalizzazione della domanda
protezione internazionale ai sensi dell'Art. 29 par. 3 del Reg. (UE) 1348/2024, ed in tale sede è contestualmente
ritirata.

This attestation is valid until the document is issued following the formalization of the application for
international protection pursuant to Art. 29 para. 3 of Reg. (EU) 1348/2024, and is hereby simultaneously
withdrawn.

La présente attestation est valable jusqu'à la délivrance du document suite à la formalisation de la demande de
protection internationale conformément à l'art. 29, paragraphe 3 du règlement (UE) 1348/2024, et dans ce
contexte est retirée.

El presente certificado es válido hasta la expedición del documento tras la formalización de la solicitud de
protección internacional con arreglo al art. 29, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1348/2024, y en ese
momento se retira.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zur Ausstellung des Dokuments nach der Formalisierung des Antrags auf
internationalen Schutz gemäß Art. 29 Abs. 3 der Verordnung (EU) 1348/2024, und in diesem Zusammenhang
wird sie gleichzeitig zurückgezogen.

La presente attestazione non costituisce prova di identità ma consente l'identificazione presso le Autorità
nazionali, in ottemperamento alle disposizioni previste per l'accesso ai diritti per la durata della procedura di
protezione internazionale, ai sensi dell'Art. 29 Reg. (UE) 1348/2024.

This attestation does not constitute proof of identity but allows identification with the National Authorities, in
compliance with the provisions laid down for access to rights for the duration of the international protection
procedure, pursuant to Art. 29 Reg. (EU) 1348/2024.

La présente attestation ne constitue pas une preuve d'identité mais permet l'identification auprès des autorités
nationales, conformément aux dispositions prévues pour l'accès aux droits pendant la durée de la procédure de
protection internationale, conformément à l'art. 29 Règlement (UE) 1348/2024.

El presente certificado no constituye prueba de identidad, pero permite la identificación ante las autoridades
nacionales, en cumplimiento de las disposiciones previstas para el acceso a los derechos durante la duración
del procedimiento de protección internacional, con arreglo al art. 29 Reglamento (UE) n.º 1348/2024.

Diese Bescheinigung stellt keinen Identitätsnachweis dar, sondern ermöglicht die Identifizierung bei den
nationalen Behörden gemäß den Bestimmungen für den Zugang zu Ansprüchen während der Dauer des
internationalen Schutzverfahrens gemäß Art. 29 Verordnung (EU) 1348/2024.

TORINO, _____ /2026

Il Dirigente Ufficio Immigrazione

(timbro e firma)



Nuove procedure di esame



Art. 38: Ipotesi di inammissibilità

RICOLLOCAZIONE
disposta dal
giudice penale
internazionale

**PAESE DI
PRIMO ASILO
NON MEMBRO**

Protezione già
ottenuta in un
altro Stato
membro

**DOMANDA FATTA
7 GG DOPO
ESPULSIONE
(se informato)**

**PAESE TERZI
SICURI**

**DOMANDA
REITERATA**

Faisal, cittadino bengalese, nel 2025 ha presentato domanda di asilo in Ungheria, che l'ha rigettata perché considera la Serbia come paese terzo sicuro per Faisal.

Ora vuole presentare nuova domanda di asilo, sempre in Ungheria. Potrebbe essere considerata domanda reiterata anche se mai decisa nel merito?

Prima domanda rigettata perché?

- nel merito
- o anche per inammissibilità (es. terzo sicuro, POS)

Faisal vi chiede quindi “nel caso in cui decidessi di presentare domanda di asilo in Italia, anche qui sarebbe considerata domanda reiterata?”

Prima domanda rigettata dove?

- in quello Stato membro
- o anche in un altro (Art. 55.2)

Siamo a ottobre 2026.

Amara è una cittadina ivoriana. Ha fatto domanda di asilo in Germania a giugno 2026 ma poi si è spostata verso l'Italia. Ha presentato domanda di asilo in Italia e l'Unità Dublino italiana esercita la clausola di sovranità perché Amara è incinta e malata. Dal dossier tedesco risulta che la domanda è stata considerata implicitamente ritirata.

La domanda di Amara deve essere considerata reiterata?

Sì, la prima domanda può essere stata decisa nel merito ma anche dichiarata inammissibile o ritirata implicitamente/esplicitamente

COME SUPERARE LO SCOGLIO DELLA AMMISSIBILITA'?

- Deve avere "nuovi elementi" che era "impossibile" presentare "senza alcuna colpa" nella domanda precedente

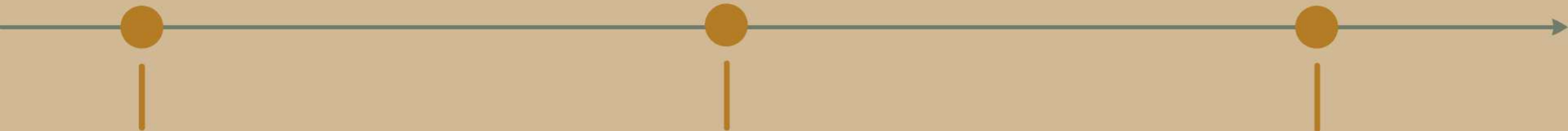
a meno che

- non rendano "significativamente più probabile la possibilità che la domanda sia ammissibile, di ottenere la protezione o qualora una domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito

Se primo rigetto per inammissibilità posso presentare nuovi elementi che anche in relazione all'ammissibilità della domanda

Se primo rigetto era per ritiro implicito posso presentare nuovi elementi anche in relazione alla situazione personale

PROCEDURA IN CASO DI REITERATA



Colloquio sull'ammissibilità (Art. 11)

Il richiedente ha diritto a un colloquio personale per spiegare perché i motivi di inammissibilità non si applicherebbero al suo caso.

Può essere omesso, se c'è già memoria senza nuovi elementi (Art. 55.4)

Durata (Art. 35.1)

Entro 2 mesi dalla formalizzazione

Per lett. e. (domanda dopo 7+ giorni):
entro 10 giorni dalla formalizzazione

- Se superati, diventa ipso facto ammissibile?

Reiterata ammissibile viene decisa con che procedura?

—> **procedura accelerata (Art. 42.1.g)**

Ipotesi procedure accelerate

La domanda viene trattata con procedura accelerata (3 mesi + impossibilità di accedere al lavoro) in moltissime ipotesi:

- Il richiedente ha sollevato **questioni senza alcuna pertinenza**;
- Il richiedente ha rilasciato **dichiarazioni o documenti falsi**;
- La domanda è stata fatta per ritardare l'esecuzione di allontanamento;
- Viene da un **paese di origine sicuro**;
- Il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza o ordine pubblico;
- Si tratta di una **domanda reiterata ammissibile**;
- **Non ha fatto domanda il prima possibile** ;
- Il richiedente proviene da un paese con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%

**Criterio del
tasso di
riconoscimento**

ECCEZIONI

rigetti per
manifesta
infondatezza

Quali sono i Paesi con tasso di accoglimento < 20% ?

il caso di S.V.F.

Eccezione ad applicazione 20%

L'autorità accertante valuta che:

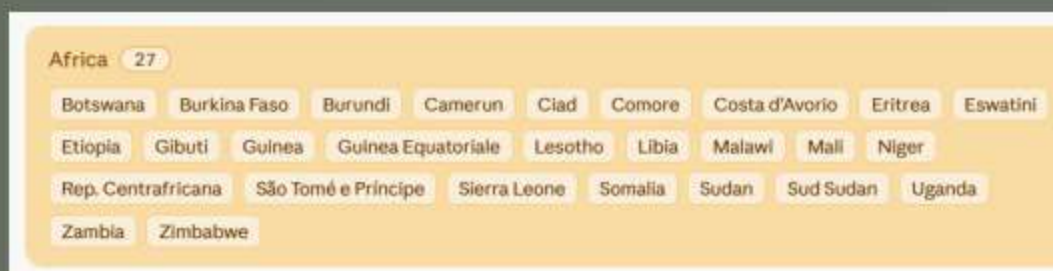
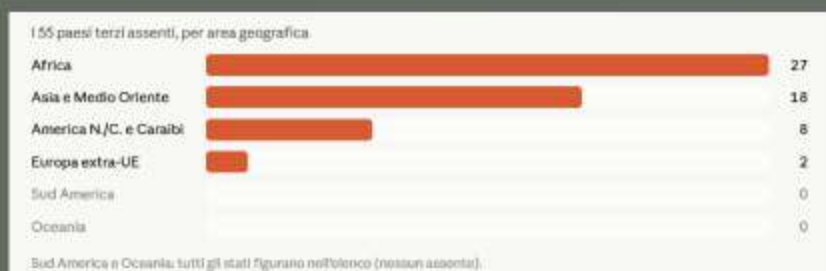
- La situazione nel paese terzo ha registrato un **cambiamento significativo** dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat
- Ovvero il richiedente appartiene a una **categoria di persone** le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %

PRIME 20 NAZIONALITA' R.A. IN ITALIA - 2024

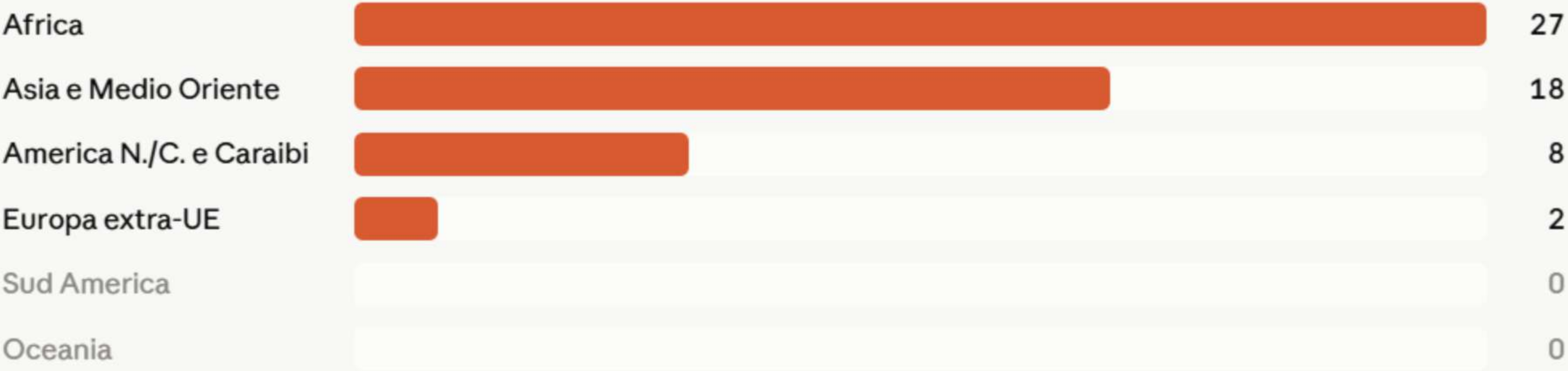
BANGLADESH
PERU'
PAKISTAN
EGITTO
MAROCCO
TUNISIA
INDIA
SRI LANKA
NIGERIA
BURKINA FASO
GEORGIA
COLOMBIA
MALI
CINA
SENEGAL
VENEZUELA
COSTA D'AVORIO
GAMBIA

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/d/migration-asylum/countries-of-citizenship-with-an-asylum-recognition-rate-of-20-or-lower-1>

Chi si salva?



I 55 paesi terzi assenti, per area geografica



Sud America e Oceania: tutti gli stati figurano nell'elenco (nessun assente).

Africa 27

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Ciad

Comore

Costa d'Avorio

Eritrea

Eswatini

Etiopia

Gibuti

Guinea

Guinea Equatoriale

Lesotho

Libia

Malawi

Mali

Niger

Rep. Centrafricana

São Tomé e Príncipe

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Sud Sudan

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Bhutan

Brunei

Cina

Corea del Nord

Corea del Sud

Asia e Medio Oriente 18

Afghanistan Arabia Saudita Bahrein Bhutan Brunei Cina Corea del Nord Corea del Sud
Emirati Arabi Uniti Iran Kuwait Malaysia Myanmar Oman Qatar Singapore Siria
Yemen Palestina*

America N./C. e Caraibi 8

Antigua e Barbuda Costa Rica El Salvador
Giamaica Guatemala Haiti Nicaragua
Trinidad e Tobago

Europa extra-UE 2

Bielorussia Ucraina

Ciad
 Comore
 Costa d'Avorio
 Eritrea
 Eswatini
 Lesotho
 Libia
 Malawi
 Mali
 Niger
 Somalia
 Sudan
 Sud Sudan
 Uganda

PRIME 20
 NAZIONALITA' R.A. IN
 ITALIA - 2024

- BANGLADESH
 PERU'
 PAKISTAN
 EGITTO
 MAROCCO
 TUNISIA
 INDIA
 SRI LANKA
 NIGERIA
 BURKINA FASO
 GEORGIA
 COLOMBIA
 MALI
 CINA
 SENEGAL
 VENEZUELA
 COSTA D'AVORIO
 GAMBIA

Eurostat
 - Ovvero il richiedente ap
 categoria di persone le
 protezione impediscono
 rappresentativa una p
 riconoscimento pari o info

La vicenda di Stephanie Ferreira Vargas

La sig.ra Ferreira Vargas è una cittadina peruviana, vittima di violenza domestica per diversi anni in Perù. Arrivata in Italia l'1.7.2026, va in Questura per chiedere protezione.

Il 10.7.2026 la polizia fa i primi accertamenti. La donna non parla nei dettagli delle violenze, ma dice di voler chiedere protezione dal compagno che, rimasto in Perù, continua a perseguitarla.

La sua domanda di asilo viene registrata e formalizzata il 2.8.2026 e il giorno dopo la richiedente viene convocata di nuovo in Questura: **le viene detto che si applicherà una procedura accelerata perchè viene da un paese con "tasso di riconoscimento <20%"**.

La richiedente viene ascoltata rapidamente dalla Commissione. Pochi giorni dopo la sua domanda è rifiutata per **"manifesta infondatezza"** soltanto perché **"viene da un Paese con tasso di riconoscimento <20%"**

Eccezioni (per accelerata + accelerata in frontiera)

- **Casi complessi** («questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata»)

GIURISPRUDENZA

Particolari garanzie procedurali incompatibili con proc. accelerata

Chi le stabilisce ?
"l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente"

Destinatari particolari: particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere

Particolari garanzie
procedurali
incompatibili con proc.
accelerata

Chi le stabilisce ?
"l'autorità accertante,
anche sulla base della
valutazione di un'altra
autorità nazionale
pertinente"

Destinatari particolari:
particolare attenzione
alle vittime di
torture, stupri o altre
forme gravi di
violenza psicologica,
fisica,
sessuale o di genere

PRIMI ORIENTAMENTI

- Rispetto della corretta scansione temporale della fase iniziale
- Rispetto garanzie procedurali (inclusa vulnerabilità)
- Onere della prova grava sulla P.A. che deve motivare perchè nel caso specifico il 20% è rappresentativo

Impugnazioni – termini e sospensive

artt. 35, 35bis e 35ter d.lgs 25/2008

Procedura	Termini di Impugnazione	Sospensione automatica
Ordinaria	30 giorni	Sì
Accelerata	7 giorni	NO — Il ricorrente può comunque chiederla con istanza nel ricorso introduttivo - il giudice decide entro 10 gg successivi
Ritiro Implicito	7 giorni	NO - come accelerate
Inammissibilità	7 giorni	No - come accelerate

DIRITTO ALLA PERMANENZA SUL TERRITORIO

D.Lgs. 25/2008, art. 7

diritto di rimanere fino alla decisione della Commissione territoriale e, in caso di ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado,

Regime specifico e termini più brevi per l'istanza di autorizzazione a rimanere

Tipo di Procedura	Fino a Decisione Amministrativa	DIRITTO A RIMANERE	
		Sospensiva Automatica (Ricorso)	Fino a Decisione su Sospensiva
Ordinaria	✓	✓	N/A
Accelerata	✓	✗	✓
Frontiera	✓	✗	✓
Inammissibilità	✓	✗	✓
Paese Terzo Stato	✓	✓	N/A
Reiterata	✓	✗	✓ (*)
Reiterata in fase di esecuzione o plurima	✗	✗	✗
Cessazione	N/A	✗	✗

(*) salvo ricorso "preclusivo" - art. 68(6)

Articolo 56 regolamento: Deroa al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio:

- a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione
- b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

	DIRITTO A RIMANERE		
Tipo di Procedura	Fino a Decisione Amministrativa	Sospensiva Automatica (Ricorso)	Fino a Decisione su Sospensiva
Ordinaria	✓	✓	N/A
Accelerata	✓	✗	✓
Frontiera	✓	✗	✓
Inammissibilità	✓	✗	✓
Paese Terzo Sicuro	✓	✓	N/A
Reiterata	✓	✗	✓ (*)
Reiterata in fase di esecuzione o plurima	✗	✗	✗
Cassazione	N/A	✗	✗
		(*) salvo ricorso "pretestuoso" - art. 68(6)	

Articolo 56 regolamento: Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio:

- a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione
- b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

REGOLAMENTO RIMPATRI



N.B.
disposizioni che si
applicano solo a seguito
del **rigetto** di una
domanda di asilo in
procedura di frontiera

PROCEDURA
DI
FRONTIERA

Se la domanda di asilo è stata respinta in
frontiera la persona NON è autorizzata a
entrare sul territorio dello Stato

=
fino a 12 settimane :

- in frontiera;
- in prossimità della frontiera
- in un luogo di transito

SE non
rispettano i
termini?

finzione di non
ingresso

PROCEDURA
DI
RIMPATRIO

QUANDO SI APPLICA?

- a) Domanda presentata a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito
- b) Attraversamento irregolare della frontiera esterna (rintracciato)
- c) Sbarco dopo operazione di ricerca e soccorso
- d) Ricollocazione ex art. 67, par. 11, Reg. RAMM

Una volta avviata, la procedura consente di decidere sull'ammissibilità della domanda oppure sul merito, ma solo se ricorre una di queste situazioni:

- ha usato documenti falsi o nascosto informazioni
- ha distrutto i documenti in malafede
- fa domanda solo per bloccare un rimpatrio già in corso
- proviene da un paese di origine sicuro
- pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico
- ha già fatto una domanda reiterata
- viene da un paese con tasso di riconoscimento UE $\leq 20\%$

PROCEDURA DI FRONTIERA

12 settimane

cmq limite
annuale di
domande che
uno stato è
tenuto a
valutare in
frontiera

LUOGHI

Nei casi di pericolo per la sicurezza, falsa identità e tasso $\leq 20\%$, la procedura è obbligatoria (art. 45).

LUOGHI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI FRONTIERA

regola generale:
i richiedenti stanno

- alla frontiera esterna o in prossimità della stessa,
- in una zona di transito,
- in altri luoghi designati dallo Stato membro sul proprio territorio,

PRINCIPI DI ACCOGLIENZA

Le condizioni di accoglienza nei luoghi della procedura di frontiera (art. 54, Reg. Procedure) si basano su tre principi:

- Standard materiali — le strutture devono rispettare la Dir. (UE) 2024/1346 (accoglienza): alloggio, vitto, vestiario, assistenza sanitaria. Il soggiorno nel luogo non equivale ad autorizzazione all'ingresso.
- Vulnerabili — famiglie con minori: strutture adeguate e tenore di vita idoneo allo sviluppo del minore. Se lo standard non può essere garantito, la procedura cessa.
- Trattenimento — non è automatico, se la procedura non è applicabile senza ricorrervi e le condizioni di trattenimento non sono rispettate, la procedura cessa.

FRONTIERA

FRONTIERA ESTERNA

Confine tra Stati membri e paesi terzi, usato per applicare la procedura di frontiera secondo la regolamentazione europea.

PROSSIMITÀ DELLA FRONTIERA

Fascia territoriale contigua alla frontiera esterna, punto di soggiorno alternativo durante la procedura.

VALICO DI FRONTIERA

Luogo autorizzato per l'attraversamento e presentazione della domanda di protezione.

ZONA DI TRANSITO

Area alla frontiera esterna dove il richiedente soggiorna senza essere formalmente ammesso.

PRINCIPI DI ACCOGLIENZA

Le condizioni di accoglienza nei luoghi della procedura di frontiera (art. 54, Reg. Procedure) si basano su tre principi:

- Standard materiali — le strutture devono rispettare la Dir. (UE) 2024/1346 (accoglienza): alloggio, vitto, vestiario, assistenza sanitaria. Il soggiorno nel luogo non equivale ad autorizzazione all'ingresso.
- Vulnerabili — famiglie con minori: strutture adeguate e tenore di vita idoneo allo sviluppo del minore. Se lo standard non può essere garantito, la procedura cessa
- Trattenimento — non è automatico; se la procedura non è applicabile senza ricorrervi e le condizioni di trattenimento non sono rispettate, la procedura cessa

- in una zona di transito,
- in altri luoghi designati dallo Stato membro sul proprio territorio,

• Trattenimento — non è automatico; se la procedura non è applicabile senza ricorrervi e le condizioni di trattenimento non sono rispettate, la procedura cessa

FRONTIERA

FRONTIERA ESTERNA

Confine tra Stati membri e paesi terzi, usato per applicare la procedura di frontiera secondo la regolamentazione europea.

PROSSIMITÀ DELLA FRONTIERA

Fascia territoriale contigua alla frontiera esterna, punto di soggiorno alternativo durante la procedura.

VALICO DI FRONTIERA

Luogo autorizzato per l'attraversamento e presentazione della domanda di protezione.

ZONA DI TRANSITO

Area alla frontiera esterna dove il richiedente soggiorna senza essere formalmente ammesso.

FRONTIERA ESTERNA

Confine tra Stati membri e paesi terzi, usato per applicare la procedura di frontiera secondo la regolamentazione europea.

PROSSIMITÀ DELLA FRONTIERA

Fascia territoriale contigua alla frontiera esterna, punto di soggiorno alternativo durante la procedura.

VALICO DI FRONTIERA

Luogo autorizzato per l'attraversamento e
presentazione della domanda di
protezione.

ZONA DI TRANSITO

Area alla frontiera esterna dove il richiedente soggiorna senza essere formalmente ammesso.

Se la domanda di asilo è stata respinta in frontiera la persona **NON** è autorizzata a entrare sul territorio dello Stato

=

fino a 12 settimane :

- in frontiera;
- in prossimità della frontiera
- in un luogo di transito

SE non
rispettano i
termini?

finzione di non
ingresso

Finzione di non ingresso – art. 6

- Nessuna chiara definizione
 - Durante gli accertamenti, le persone di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro - cfr. obblighi ex art. 9 (rimanere a disposizione delle autorità) non realmente sanzionati
 - Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti
- Quali sono le previsioni che mi impongono/mi obbligano a restare “a disposizione delle autorità”?
 - Come definiamo la condizione delle persone in “finzione di non ingresso”?

1. TERMINE PATENZA VOLONTARIA 15 GG

CONCESSO SU RICHIESTA

A MENO CHE:

- a) sussista un rischio di fuga
- b) la domanda di asilo sia stata rigettata per manifesta infondatezza
- c) la persona rappresenti un pericolo per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale

2. TRATTENIMENTO

solo come misura di ultima istanza, se non è possibile applicare misure meno coercitive

2 IPOTESI:

- Continuum nel trattenimento se già in essere durante la domanda di asilo
- Trattenimento ex novo **quando sussiste un rischio di fuga**; la persona evita o ostacola la preparazione del rimpatrio; la persona rappresenta un pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o nazionale

PROCEDURA DI RIMPATRIO

NB

**IL TRATTENIMENTO
DEVE DURARE IL
MENO POSSIBILE E
SOLTANTO SE C'E' UNA
RAGIONEVOLE
PROSPETTIVA DI
ALLONTANAMENTO**

Anche se i termini non sono rispettati e non riescono eseguire entro 12 settimane

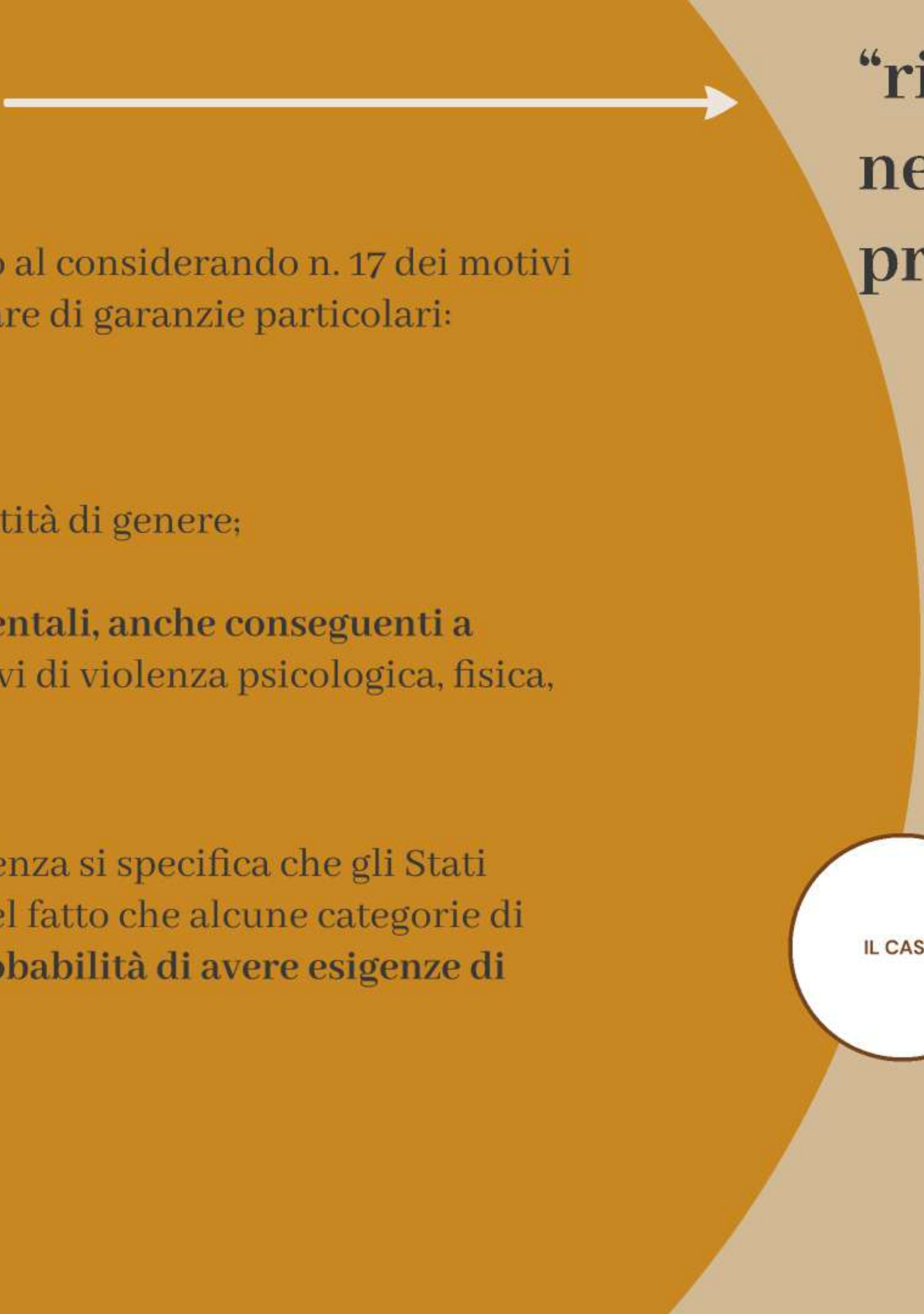
NON
ACQUISISCO UN DIRITTO
ALL'INGRESSO

Semplicemente possono continuare le procedure a norma della direttiva rimpatri del 2008

NB

termini prorogabili di
ulteriori 6 settimane in
caso di **CRISI**

VULNERABILI =



Elenco non esaustivo contenuto al considerando n. 17 dei motivi per i quali potrebbero necessitare di garanzie particolari:

- a) età;
- b) genere;
- c) orientamento sessuale e identità di genere;
- d) disabilità;
- e) malattia o **disturbi fisici o mentali, anche conseguenti a torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere**

Anche nel regolamento accoglienza si specifica che gli Stati membri devono tenere conto del fatto che alcune categorie di richiedenti **hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari**

= **NO AUTOMATISMI**

“richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari”

La
VALUTAZIONE
della
vulnerabilità

IL CASO

**I MINORI
STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI**

Iter proceduralizzato per la valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari

- La valutazione è avviata quanto prima dopo che si è fatta domanda
- Si basa su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti.
- La valutazione è conclusa quanto prima e, in ogni caso, entro 30 giorni

L'autorità accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza = non ci sono automatismi



posso benissimo essere
soggetto a procedure
accelerate o di
frontiera: purché mi
offrano "garanzie
procedurali particolari"
e (art. 21) il "necessario
sostegno"

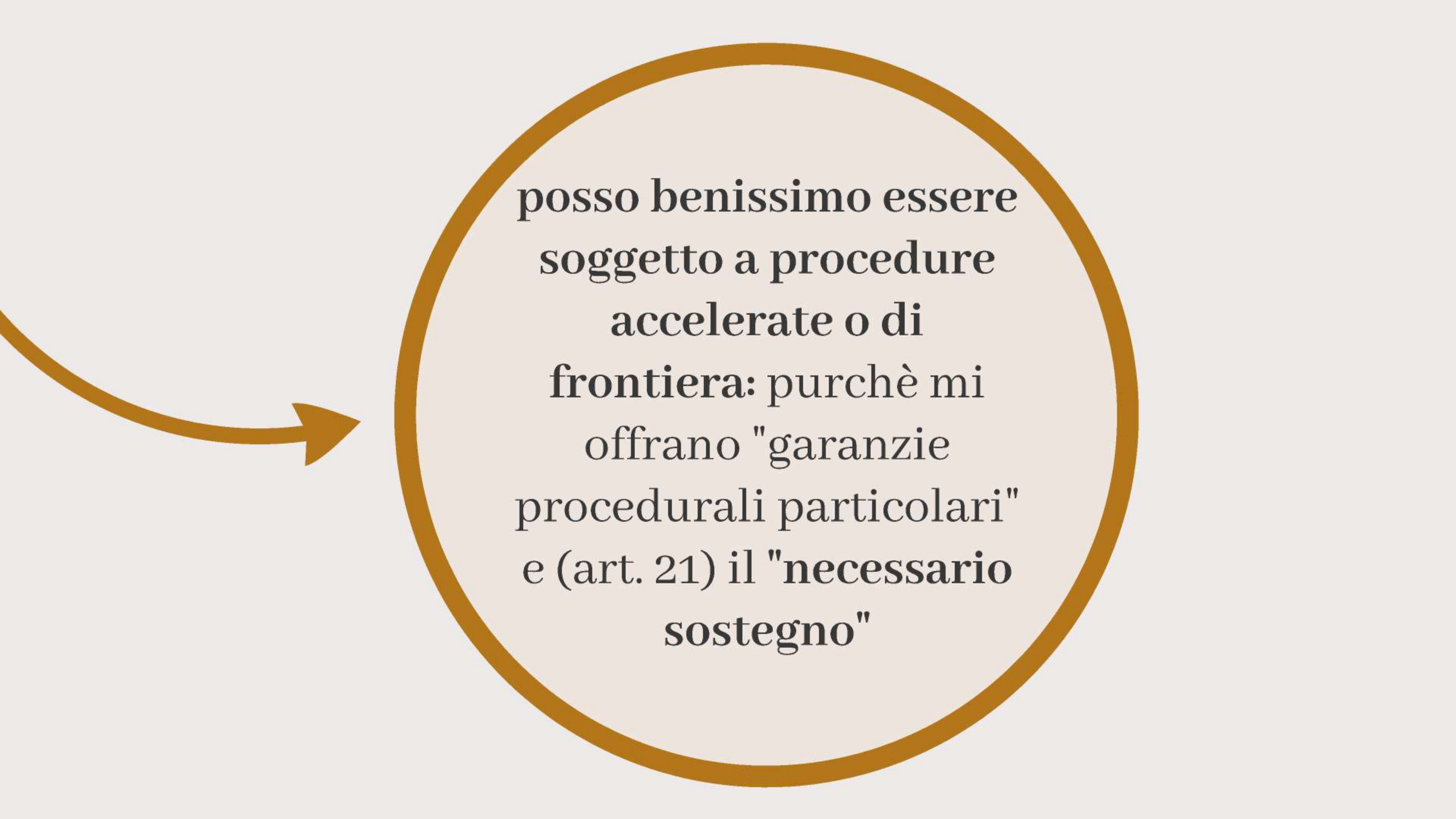
Art 25 accoglienza e
art 20 procedure

Cosa potrebbero essere queste
garanzie procedurali particolari?

norma poco chiara: "necessario
sostegno atto a consentirgli di
godere dei diritti e adempiere agli
obblighi del regolamento"

- il tipo di garanzia è decisa dalla PA

è prevista una possibilità di riesame se ci
sono "cambiamenti rilevanti" ma non pare
ci sia la possibilità di impugnare davanti ad
una diversa autorità



posso benissimo essere
soggetto a procedure
accelerate o di
frontiera: purchè mi
offrano "garanzie
procedurali particolari"
e (art. 21) il "necessario
sostegno"

Il caso di Mohamed

- Mohamed è un ragazzo egiziano di 16 anni;
- Arriva in Italia e propone domanda di protezione internazionale;

Possono applicargli una procedura accelerata?

PROCEDURE

PROCEDURE ACCELERATE CONSENTITE SE:

- Proviene da paese sicuro
- Pericolo per la sicurezza nazionale o ordine pubblico ed è stato espulso
(UNICA IPOTESI DI ACCELERATA IN FRONTIERA)
- Reiterata ammissibile
- Indotto in errore le autorità
- Proviene da un paese per cui tasso riconoscimento protezione inferiore al 20%

Il Patto e i MSNA

- Quasi assenti garanzie nella fase di screening (salvo presenza di personale competente - no riferimenti a tutore né ad accertamento età)
- Nomina tutore o, quando non è immediatamente possibile, di un rappresentante temporaneo (no indicazioni sulla scelta - non più di 30 minori)
- Accertamento età multidisciplinare (con esami medici come extrema ratio) MA nessuna previsione su ricorso/reclamo + rifiuto esame equivale a presunzione maggiore età

ACCOGLIENZA

PROCEDURE

ACCOGLIENZA

- No divieto detenzione per MSNA richiedenti asilo
- Possibilità applicazione obbligo di dimora in "CAS" minori
- Possibilità accoglienza in "CAS" adulti se <16 anni e nel loro superiore interesse

PROCEDURE ACCELERATE CONSENTITE SE:

- Proviene da paese sicuro
- Pericolo per la sicurezza nazionale o ordine pubblico ed è stato espulso
(UNICA IPOTESI DI ACCELERATA IN FRONTIERA)
- Reiterata ammissibile
- Indotto in errore le autorità
- Proviene da un paese per cui tasso riconoscimento protezione inferiore al 20%